

Anno 23

ISSN 2039-6880

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

diretto da **Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera**

**Corporate governance, Sustainability,
Risk Management and Reporting**

3-25

In questo numero:

Ruolo e responsabilità del revisore: una ricostruzione interdisciplinare
Il presidente dell'assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale
L'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea di modificare lo statuto
Recesso del socio di società semplice e responsabilità per le obbligazioni sociali
La regolamentazione prudenziale nel governo delle assicurazioni: un confronto con il settore bancario
Clausola del beneficiario effettivo e holding di partecipazione



G. Giappichelli Editore

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

Corporate governance, Sustainability,
Risk Management and Reporting

3-2025

Direzione Scientifica

Oreste Cagnasso, Maura Campra, Mario Comba, Maurizio Comoli, Angelo Contrino, Francesco De Santis, Giuseppe Ferri Jr, Maurizio Irrera, Antonio Leandro, Michele Perrino

Sezione di Diritto dell'impresa

a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera.

Sezione di Diritto delle procedure concorsuali

a cura di Luciano Panzani.

Sezione di Diritto tributario

a cura di Angelo Contrino e Gilberto Gelosa.

Sezione di Pubblica amministrazione e impresa

a cura di Mario Comba.

Sezione di Trust e negozi fiduciari

a cura di Riccardo Rossotto e Annapaola Tonelli.

Sezione di Crisi internazionale d'impresa

a cura di Luciano Panzani e Antonio Leandro.

Sezione di Diritto penale dell'impresa

a cura di Ciro Santoriello.

Sezione di Diritto processuale delle società

a cura di Francesco De Santis.

Sezione di economia aziendale

a cura di Maura Campra, Maurizio Comoli ed Elbano De Nuccio

Osservatorio sull'amministrazione giudiziaria

a cura di Andrea Palazzolo

Focus sull'Asia e i sistemi giuridici asiatici

a cura di Gyooho Lee

Focus sui sistemi giuridici dell'America Latina

a cura di Agustin R. Moscariello

Focus imprese e società sportive

a cura di Fabio Iudica, Fabio Signorelli e Gianluigi Passarelli

Focus Piccole e medie imprese agricole, ambiente e sostenibilità

a cura di Enrico Ferrero, Rossana Pennazio e Matteo Cagnasso

Comitato Scientifico

Carlo Amatucci, Miguel C. Araya, Ignacio Arroyo, Esteban Carbonell, Paolo Felice Censoni, Massimo Fabiani, Tony M. Fine, Gilberto Gelosa, Javier Juste, Ronald Kakungulu, Pierluigi Matera, Augustin Moscariello, Luciano Panzani, Achille Saletti, Gustavo Visentini, Lihong Zhang.

Comitato dei Referee

Giovanni Arieta, Guido Bonfante, Mia Callegari, Guido Canale, Stefano A. Cerrato, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Paolo Montalenti, Andrea Perini, Gabriele Racugno, Paolo Reviglione, Emanuele Rimini, Giorgio Schiano di Pepe.

Comitato di Redazione

Maria Di Sarli - Cristina Saracino (*Coordinatori*).

Alessandro Bollettinari, Maurizio Bottoni, Matteo Cagnasso, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Giovanni Consolo, Salvatore De Vitis, Gianfranco Di Garbo, Gloria Gelosa, Francesco Farri, Elena Fregonara, Giulia Garesio, Gloria Millepezzi, Alessandro Monteverde, Vittorio Occorsio, Mario Paccioia, Andrea Palazzolo, Gianluigi Passarelli, Giuseppe Percoco, Giuseppe Antonio Policaro, Irene Pollastro, Federico Raffaele, Federico Riganti, Rossella Rivaro, Stefano Maria Ronco, Riccardo Russo, Andrea Sacco Ginevri, Adriana Salvati, Ferruccio Maria Sbarbaro, Dario Scarpa, Fabio Signorelli, Marina Spiotta, Paolo Smirne, Maria Venturini, Luca Venero.

Direttore responsabile: Oreste Cagnasso.

I saggi pubblicati sono sottoposti a *blind referee* scelti tra i professori universitari appartenenti al Comitato dei Referee.

La valutazione degli atti di Convegni è riservata ai Direttori.

I contributi per la pubblicazione devono essere inviati ad uno dei Direttori o ai Coordinatori del Comitato di Redazione ai seguenti indirizzi e-mail: maria.disarli@unito.it; cristina.saracino@cagnasso-associati.it

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

In questo numero:

Ruolo e responsabilità del revisore: una ricostruzione interdisciplinare

Il presidente dell'assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale

L'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea di modificare lo statuto

Recesso del socio di società semplice e responsabilità per le obbligazioni sociali

La regolamentazione prudenziale nel governo delle assicurazioni: un confronto con il settore bancario

Clausola del beneficiario effettivo e holding di partecipazione



G. Giappichelli Editore

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Mensile - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

Registrazione al Tribunale di Milano 8 novembre 2002, n. 618

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2039-6880

NDS collabora con RES Centro Studi d'Impresa, Via Crisis



VÍA CRISIS
Revista Electrónica de Derecho Concursal

Indice

Diritto dell'impresa

a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera

FLAVIO DEZZANI, ALESSANDRO BAUDINO, CIRO SANTORIELLO, Una ricostruzione interdisciplinare del ruolo e delle responsabilità del revisore	377
MIRZIA BIANCA, ORESTE CAGNASSO, CESARE FELICE GIULIANI, GIUSEPPE MARIA MICELI, Il presidente dell'assemblea tra codice civile, legge notarile e legislazione emergenziale	409
ORESTE CAGNASSO, L'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea di modificare lo statuto. Un parallelo tra l'art. 120- <i>bis</i> ss. e l'art. 264 c.c.i.i.	444
GIOVANNI BATTISTA BARILLÀ, Alcune riflessioni in tema di recesso del socio di società semplice e responsabilità per le obbligazioni sociali	468
LUCA VERNERO, La regolamentazione prudenziale nel governo delle assicurazioni e un'ipotesi di confronto con il settore bancario oggi	490

Diritto tributario

a cura di Angelo Contrino e Gilberto Gelosa

ADRIANA SALVATI, Questioni in tema di clausola del beneficiario effettivo e holding di partecipazione	516
---	-----

Segnalazioni

Segnalazioni di diritto commerciale (a cura di Giulia Garesio)	530
Segnalazioni di diritto antitrust e IP (a cura di Gloria Gelosa)	536
Segnalazioni di diritto tributario (a cura di Giovanni Consolo e Elena Daolio)	539

Contents

Company Law

edited by Oreste Cagnasso and Maurizio Irrera

FLAVIO DEZZANI, ALESSANDRO BAUDINO, CIRO SANTORIELLO, An interdisciplinary reconstruction of the role and the liability of the statutory auditor	377
MIRZIA BIANCA, ORESTE CAGNASSO, CESARE FELICE GIULIANI, GIUSEPPE MARIA MICELI, The chairman of the shareholders' meeting between Italian Civil Code, the Public Notaries Act and the 'emergency' legislation	409
ORESTE CAGNASSO, The attribution to the liquidator of the powers of the shareholders' meeting to amend the articles of association. A parallel between Art. 120 bis et seq. and Art. 264 I.C.C.	444
GIOVANNI BATTISTA BARILLÀ, Some reflections on the subject of withdrawal of a partner in a simple company and liability for corporate obligations	468
LUCA VERNERO, The prudential regulation in insurance governance and a comparison with the banking sector today	490

Tax Law

edited by Angelo Contrino and Gilberto Gelosa

ADRIANA SALVATI, Issues regarding the beneficial owner clause and holding company	516
---	-----

News

Corporate Law (ed. Giulia Garesio)	530
Antitrust Law and IP (ed. Gloria Gelosa)	536
Tax Law (ed. Giovanni Consolo and Elena Daolio)	539

Una ricostruzione interdisciplinare del ruolo e delle responsabilità del revisore

An interdisciplinary reconstruction of the role and the liability of the statutory auditor

Flavio Dezzani*, Alessandro Baudino** e Ciro Santoriello***

ABSTRACT:

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione penale, che annulla una decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta da reato societario pronunciata a carico di un revisore legale, gli autori – ritenendo che le posizioni assunte nel caso di specie dai giudici di merito fossero conseguenza dell'incertezza che circonda il ruolo e le funzioni del revisore legale nelle società – hanno proceduto ad un ricostruzione completa della disciplina normativa inerente a tale soggetto, esaminando i suoi compiti e le responsabilità che ne derivano, in sede civile e penale

The article is based on a ruling by the Criminal Court of Cassation, which annuls a conviction for the crime of fraudulent bankruptcy pronounced against a statutory auditor. The authors – believing that the positions taken in the specific case by the judges of merit were a consequence of the uncertainty surrounding the role and functions of the statutory auditor in companies – have proceeded to a complete reconstruction of the discipline relating to this function, examining the duties the statutory auditor is subject to and the consequent responsibilities that derive from them, both from a civil law and a criminal law perspective.

* Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino.

** Avvocato in Torino.

*** Magistrato.

SOMMARIO:

1. Premessa. Il contenuto della vicenda portata all'esame della Corte di Cassazione. – Parte I. *Il ruolo del revisore nell'ambito della predisposizione del bilancio*. – 2. Il ruolo del revisore nella redazione ed approvazione del bilancio di esercizio. I principi di revisione. – 3. Alcune esemplificazioni di applicazione dei principi di revisione: lo scetticismo professionale e la continuità aziendale. – 3.1. La conclusione dell'attività di revisione e la relazione sul bilancio. Il principio ISA ITALIA n. 700. – 4. I rapporti fra “revisore legale” e “collegio sindacale”. – Parte II. *Poteri, doveri e responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel nuovo sistema dei controlli delineato dal c.c.i.i.* – 5. Controllo sull'amministrazione e controllo sui conti: lacune e disfunzioni di un sistema che necessita ancora affinamenti. – 5.1. Carenze e difetti di coordinamento dell'attuale disciplina. – 5.2. Una distorsione del sistema: la disciplina delle s.r.l. – 5.3. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.), e poi successivamente abrogate. – 6. I nuovi obblighi di attivazione del revisore in presenza di segnali di crisi. – 6.1. Una ipotesi espressa di responsabilità solidale del revisore e le condizioni per il suo esonero. – 6.2. Un passo indietro rispetto alla prospettiva “forward-looking” dei controlli introdotta dal c.c.i.i. – 7. Organo di controllo e revisore: la necessità di una virtuosa collaborazione. – 8. Responsabilità civile del revisore legale dopo il d.lgs. n. 39/2010. – Parte III. *Le responsabilità penali del revisore nei delitti di bancarotta e falso in bilancio*. – 9. La decisione n. 47900/2023 della Corte di cassazione.

1. Premessa. Il contenuto della vicenda portata all'esame della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 47900/2023 della V sezione della Cassazione, la Suprema Corte ha esaminato la posizione del revisore legale (o della società di revisione legale) con riferimento alla sua possibile responsabilità per il delitto di bancarotta impropria da reato societario – segnatamente in relazione al reato di falso in bilancio. La decisione in parola si presenta interessante per due profili: in primo luogo, come detto, è una delle prime pronunce dedicate a questa figura ed in secondo luogo nella stessa è presente una ricostruzione del ruolo e conseguentemente delle responsabilità di quanti rivestono tale ruolo e ciò offre il destro per lo svolgimento di alcune considerazioni.

Prima di esaminare il contenuto della decisione, tuttavia, è necessario ricostruire il ruolo e le responsabilità, in sede civile, del revisore.

PARTE I

IL RUOLO DEL REVISORE NELL'AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

2. Il ruolo del revisore nella redazione ed approvazione del bilancio di esercizio. I principi di revisione

Come è noto, mentre gli amministratori devono provvedere alla redazione del bilancio d'esercizio, il revisore legale, invece, deve revisionare (o controllare) lo stesso al fine di esprimere – in apposita relazione – un “giudizio positivo” o “negativo” o “con rilievi” sulla base dei c.d. principi di revisione o, infine, una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato.

La normativa di riferimento per disciplinare l'attività di revisione è contenuta nell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, che attribuisce a tale soggetto il compito di 1) verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 2) revisione (o controllo) del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, ove redatto, e – in apposita Relazione – esposizione di un giudizio su detti bilanci ed illustrazione dei risultati della revisione legale.

In particolare, mentre il “giudizio positivo” riconosce la conformità del bilancio alle norme di redazione dello stesso, che di conseguenza rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, il giudizio negativo può essere espresso tanto nei casi di mancata corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili quanto nei casi di non conformità ai principi contabili, alle norme di redazione ed al contenuto dei bilanci, sempre che tali difformità siano così rilevanti da togliere significatività al bilancio nel suo complesso. Il “giudizio con eccezioni”, invece, pone in evidenza che nel bilancio sono state accertate delle deviazioni dai corretti principi contabili oppure che il revisore legale è stato costretto a discostarsi dai principi di revisione nel controllare il bilancio medesimo¹, sempre che le indicate deviazioni non siano così rilevanti da togliere significatività al bilancio nel suo complesso.

Quanto alla dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, la stessa può essere giustificata dalla mancanza di suffi-

¹ Tali “rilievi” possono, ad esempio, riferirsi alle passività fiscali per imposte in contenzioso; alle passività per cause civili di risarcimento danni, ecc.

cienti elementi probativi, dall'impossibilità di svolgere le procedure di revisione ritenute necessarie, dall'esistenza di "incertezze" o di "rilievi", di particolare gravità, relativi alla conclusione di eventi i cui riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della società sottoposta a revisione non possono essere ragionevolmente stimati alla data in cui è emessa la relazione di revisione.

Ai suddetti giudizi, il revisore giunge applicando i c.d. "principi di revisione", "regole tecniche" che indicano al revisore la "via tecnica" che deve seguire per controllare le singole "voci del bilancio" (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) al fine di esprimere uno dei giudizi sopra indicati. Il primo *corpus* di "principi di revisione" è stato raccomandato dalla CONSOB con la Delibera 8 aprile 1982, n. 1079, ma oggi la materia è regolamentata dall'art. 11 del d.lgs. n. 39/2010 che contiene i "Principi di revisione internazionali (ISA² Italia) – che a loro volta rappresentano una sintesi dei principi elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ed alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) –, con il tempo aggiornati con più DETERMINE del Ragioniere Generale dello Stato (Tav. I)³.

Tav. I. Principi di revisione internazionali (ISA Italia) (in vigore al 31/12/2024)

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ ISQM (ITALIA) 1

PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ ISQM (ITALIA) 2

GLOSSARIO (ITALIA)

N. 200 OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

N. 210 ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE

N. 220 GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

N. 230 LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE

² *INTERNATIONAL STANDARDS on AUDITING.*

³ In particolare, viene segnalata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 1° settembre 2022 che adotta la versione aggiornata ed integrata di tutti i Principi di revisione ISA Italia, inizialmente adottati con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 23 dicembre 2014.

Si segnala anche la Determina Ragioneria Generale dello Stato 8 agosto 2023, n. 184, che adotta i principi ISQM Italia 1 e ISQM Italia 2 e l'aggiornamento del principio ISA Italia n. 220 (Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio), a partire dal 2025, restando consentita l'adozione anticipata su base volontaria dal 2024.

N. 240 LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

N. 250 LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

N. 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

N. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

N. 300 PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

N. 315 L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensione DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA

N. 320 SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

N. 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

N. 402 CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI

N. 450 VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

N. 500 ELEMENTI PROBATIVI

N. 501 ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI

N. 505 CONFERME ESTERNE

N. 510 PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI DI APERTURA

N. 520 PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

N. 530 CAMPIONAMENTO DI REVISIONE

N. 540 REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

N. 550 PARTI CORRELATE

N. 560 EVENTI SUCCESSIVI

N. 570 CONTINUITÀ AZIENDALE

N. 580 ATTESTAZIONI SCRITTE

N. 600 LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)

N. 610 UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI

N. 620 UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE

N. 700 FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

N. 700B GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

N. 701 COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

N. 705 MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

N. 706 RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

N. 710 INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO

N. 720 LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE

N. 720B LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Quanto ai contenuti dei principi di revisione sul comportamento del revisore legale, gli stessi richiamano i **principi di deontologia professionale raccolti nel Codice Italiano di Etica ed Indipendenza** (art. 9, comma 1, d.lgs. n.

39/2010) e il **principio dello scetticismo professionale del revisore legale** (art. 9, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 39/2010)⁴.

Con riferimento ai principi di deontologia va sottolineato l'obbligo del soggetto abilitato alla revisione di evitare che il suo giudizio professionale sia compromesso da un conflitto di interessi; di conseguenza, prima di accettare un cliente, un nuovo incarico o una relazione di affari, occorre adottare le misure necessarie per identificare le circostanze che possono dare luogo ad un conflitto di interessi, e quindi ad un rischio di mancata osservanza di uno o più principi fondamentali – in particolare, l'identificazione della natura degli interessi e delle relazioni d'affari pertinenti tra le parti coinvolte e del servizio di revisione e delle sue implicazioni per le parti coinvolte.

Più pregnante e maggiormente rilevante sotto il profilo operativo è l'obbligo, per il revisore legale, di assumere un atteggiamento improntato allo scetticismo professionale. In proposito, l'art. 9, commi 2-4, d.lgs. n. 39/2010 prevede che

«2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo

⁴I principi deontologici fondamentali per il soggetto abilitato alla revisione legale sono: a) integrità: l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali; b) obiettività: non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi; c) formazione, competenza e diligenza professionali, il che sta a significare che il revisore legale deve: raggiungere e mantenere conoscenze e capacità professionali a un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale ed agire con diligenza e in conformità ai principi professionali applicabili; d) riservatezza: rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale; e) comportamento professionale: rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all'attività di revisione legale; f) evitare conflitti di interesse, per cui prima di accettare un cliente, un nuovo incarico o una relazione di affari, occorre adottare le misure necessarie per identificare le circostanze che possono dare luogo ad un conflitto di interessi, e quindi ad un rischio di mancata osservanza di uno o più principi fondamentali e tali misure devono includere l'identificazione della natura degli interessi e delle relazioni d'affari pertinenti tra le parti coinvolte e del servizio di revisione e delle sue implicazioni per le parti coinvolte; g) indipendenza, che è legata ai principi dell'obiettività, dell'integrità e comprende: indipendenza mentale: lo stato mentale che consente di esprimere un giudizio senza condizionamenti, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale; indipendenza agli occhi di terzi: evitare circostanze e fatti significativi, in base ai quali un terzo concluderebbe che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione legale o di un membro del gruppo di revisione legale; h) scetticismo professionale.

attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

«3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

«4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione».

Analoghe previsioni sono presenti nel principio ISA Italia n. 240 secondo cui

«13. ... il revisore deve mantenere uno scetticismo professionale per tutta la durata della revisione, tenendo presente la possibilità che un errore significativo dovuto a frodi possa comunque sussistere, a prescindere dall'esperienza precedentemente acquisita dal revisore circa l'onestà e l'integrità della direzione dell'impresa e dei responsabili delle attività di governance.

«14. Se non ha motivo di ritenere diversamente, il revisore può considerare autentiche le scritture contabili ed i documenti. Se le condizioni individuate nel corso della revisione inducono il revisore a credere che un dato documento possa non essere autentico o che il suo contenuto sia stato modificato senza comunicarlo al revisore, egli deve compiere ulteriori indagini.

«15. Qualora le informazioni acquisite come risposta alle indagini svolte presso la direzione o i responsabili delle attività di governance risultino incoerenti, il revisore deve indagare le ragioni di tali incoerenze».

Per documentare l'effettiva osservanza dei menzionati principi di revisione, il soggetto che svolge tale controllo deve redigere quelle che sono denominate “**carte di lavoro**”, cioè la documentazione amministrativa – redatta dal revisore legale – che evidenzia la corretta applicazione dei principi in parola, illustri le procedure di revisione svolte, gli elementi probativi acquisiti e le conclusioni raggiunte dal revisore legale. Tale documentazione deve essere predisposta in modo che un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, possa comprendere la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte, gli elementi probativi acquisiti, gli aspetti significativi emersi e le conclusioni raggiunte, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni – oltre a dover esporre tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

In particolare, nelle carte di lavoro – che andranno raccolte nel c.d. “fascicolo di revisione” – devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. documentazione della pianificazione dell’attività di revisione legale;
2. documentazione della valutazione e dell’affidabilità del sistema di controllo interno della società revisionata;
3. documentazione dell’attività di revisione legale del bilancio d’esercizio;
4. attestazioni dei legali rappresentanti della società;
5. attestazioni dei consulenti della società;
6. attestazioni dei consulenti incaricati dal revisore legale;
7. “conferme esterne” relative a crediti, debiti, banche, ecc., della società;
8. documentazione relativa a “parti correlate” (società controllanti, società sottoposte al controllo delle controllanti, società controllate, collegate ed altre);
9. documentazione relativa agli “eventi successivi” alla data di chiusura dell’esercizio;
10. prospetto degli “errori” e degli “scostamenti” rispetto ai “principi contabili adottati” (es.: principi contabili italiani, IAS/IFRS o principi contabili internazionali) emersi durante l’attività di revisione del bilancio di esercizio.

Il fascicolo di revisione deve essere chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la “relazione di revisione”. I documenti e le informazioni contenuti nello stesso fascicolo devono essere conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono (art. 10-*quater*, comma 7, d.lgs. n. 39/2010).

3. Alcune esemplificazioni di applicazione dei principi di revisione: lo scetticismo professionale e la continuità aziendale

Nella prassi, fra i principi di revisione di maggiore rilevanza si segnalano quelli dello scetticismo professionale e di continuità aziendale.

L’approccio scettico del revisore si applica ai seguenti esempi di stime contabili (ISA Italia n. 540, p. 15):

- l’obsolescenza delle rimanenze di magazzino;
- l’ammortamento di immobili e macchinari;
- la valutazione delle infrastrutture;
- la valutazione degli strumenti finanziari;
- l’esito di contenziosi in corso;
- gli accantonamenti per perdite attese su crediti;
- la valutazione delle passività connesse a contratti assicurativi;

- le obbligazioni di garanzia;
- le passività per benefici pensionistici dei dipendenti;
- i pagamenti basati su azioni;
- il *fair value* di attività o passività acquisite in un'aggregazione aziendale, inclusa la determinazione dell'avviamento e delle attività immateriali;
 - la perdita di valore di attività non correnti o immobili o macchinari posseduti per la vendita;
 - gli scambi non monetari di attività o passività tra parti indipendenti;
 - i ricavi rilevati per contratti a lungo termine.

A titolo di esempio, viene riportata la stima del FAIR VALUE (o “valore equo”) secondo i “Principi IAS/IFRS”:

Il “*fair value*” – tradotto in italiano con il termine “valore equo” – corrisponde al c.d. “valore di mercato” (o “valore corrente”) dei beni e dei diritti. In base a tale principio, ogni anno le società devono valutare i beni ed i diritti al “valore di mercato”, rilevando le eventuali “plusvalenze” o “minusvalenze” sulle voci dello stato patrimoniale. La valutazione annuale delle voci di stato patrimoniale vuole esporre all'investitore il “valore corrente” del patrimonio della società affinché il “mercato” possa assumere decisioni di investimento o di disinvestimento nelle azioni della società medesima. Il “*fair value*” accresce la soggettività dei valori dello stato patrimoniale, nonché la volatilità dei risultati economici della società.

Nella determinazione del “*fair value*”, l'IFRS 13 stabilisce la seguente gerarchia:

- **livello 1:** il “*fair value*” è determinato utilizzando i prezzi quotati in un mercato attivo per identiche attività o passività (“*mark to market*”);
- **livello 2:** il “*fair value*” è determinato utilizzando modelli di valutazione per i quali tutti gli input significativi per la valutazione si basano su dati osservabili sul mercato attivo (“*mark to model*” fondato su dati di mercato attivo);
- **livello 3:** il “*fair value*” è determinato utilizzando modelli di valutazione per i quali gli input significativi per la valutazione non si basano su dati osservabili sul mercato (“*mark to model*” fondato su dati non osservabili sul mercato attivo).

La gerarchia di “*fair value*” si fonda su presupposti profondamente diversi tra loro. Il “livello 1” si fonda su “prezzi quotati” nei mercati regolamentati, “trasparenti” a tutti gli investitori attuali e potenziali. Il “livello 3”, invece, conduce a determinare dei “valori sulla carta”, essendo il risultato dell'applicazione di “formule” e di “componenti delle formule” scelti da un esperto di valutazione: in questo caso, nelle “note al bilancio” deve essere esposta la metodologia utilizzata per calcolare i valori di bilancio, nonché gli elementi

quantitativi impiegati in detta metodologia. Il “livello 2” è una formula intermedia tra il “livello 1” ed il “livello 3”.

Una importante divergenza tra il modello italiano (o europeo) di bilancio e il modello IAS/IFRS riguarda l’iscrizione in bilancio e la valutazione degli “intangibles”. Infatti, nel bilancio italiano, gli “intangibles” sono soggetti ad un “regime prudenziale” e devono sempre formare oggetto di sistematico ammortamento, mentre nel bilancio IAS/IFRS, gli intangibili possono essere “specifici” o “generici”, nonché a “vita definita” oppure a “vita indefinita”. Gli “intangibili a vita definita” devono essere sistematicamente ammortizzati, mentre quelli a “vita indefinita” devono essere annualmente assoggettati ad *impairment test* (o “test di deterioramento” o di “riduzione di valore delle attività”).

Con l’“*impairment test*”, gli intangibili a vita indefinita (es.: avviamento, marchi, testate di giornali, valori dei fattori ESG, valore della “reputazione” aziendale, ecc.) non devono più essere sistematicamente ammortizzati, ma devono essere sottoposti ad una valutazione annuale e – in caso di perdita di valore – svalutati. Il principio è il seguente: *«se l’avviamento esiste, l’attività non deve essere svalutata; se l’avviamento ha perso di valore oppure si è deteriorato, la svalutazione deve essere imputata a conto economico»*.

Quanto al principio di continuità aziendale (o “*going concern*”), lo stesso si fonda sul presupposto che l’impresa sia *«in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale»* (ISA Italia, n. 570, paragrafo 2)⁵.

Gli amministratori sono responsabili della valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’azienda in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, dell’esistenza del presupposto della “continuità aziendale”. Il revisore legale, invece, è responsabile dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per dimostrare il presupposto della “continuità aziendale” nella redazione del bilancio d’esercizio.

Se dagli elementi probativi acquisiti emergono, però, dei dubbi significativi sull’esistenza della “continuità aziendale”, il revisore legale deve valutare la gra-

⁵ Prima dell’adozione dei principi di revisione ISA Italia, la “continuità aziendale” nella redazione del bilancio d’esercizio era trattata nel Documento BANCA D’ITALIA-CONSOB-ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009.

Successivamente, l’O.I.C.-Organismo Italiano di Contabilità, nel suo Principio contabile n. 11 (edizione 19 aprile 2023) così definisce la “Continuità aziendale”: «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.».

vità di tali “eventi” o “circostanze”. A titolo di esempio, vengono riportati nella Tav. II gli “eventi” e le “circostanze” elencati dal Principio ISA Italia n. 570.

Tav. II. “Eventi” o “circostanze” che possono far sorgere “dubbi significativi” sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento

Sono esempi di “eventi” o “circostanze” che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa.

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano

della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.

Individuati gli “eventi” e le “circostanze” tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, si rendono necessarie le seguenti attività di revisione:

- a) la richiesta agli amministratori di effettuare la propria valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- b) la valutazione dei “piani d'azione futuri” con una durata non inferiore a 12 mesi⁶, redatti dagli amministratori;
- c) la richiesta di attestazioni scritte agli amministratori e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di *governance*, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.

Se l'informativa di bilancio è ritenuta adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio positivo ed includere nella propria relazione un richiamo d'informativa al fine di:

- 1) evidenziare l'esistenza di un'“incertezza significativa” relativa all'evento o alla circostanza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- 2) richiamare l'attenzione sull'informativa resa dagli amministratori sulla descrizione degli “eventi” e delle “circostanze” di cui sopra (si veda l'ISA Italia n. 706).

Se il bilancio non presenta un'informativa adeguata, invece, il revisore deve esprimere, a seconda delle circostanze, un “giudizio con rilievi” o un “giudizio negativo”, in conformità all'ISA Italia n. 705. Il revisore deve affermare nella propria relazione che esiste un'incertezza significativa che può far sorger-

⁶La durata dei “piani” non inferiori a 12 mesi è stabilita anche dal Principio contabile IAS 1, paragrafo 26, il quale precisa: «26. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.».

re dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Se invece il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, ma – a giudizio del revisore – l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della “continuità aziendale” nella redazione del bilancio è “inappropriato”, egli deve esprimere un “giudizio negativo”. In alcune circostanze, infine, il revisore può ritenere necessario richiedere agli amministratori di effettuare o di estendere la propria valutazione della “continuità aziendale”: se gli amministratori si rifiutano di farlo, può essere appropriato formulare nella relazione di revisione un “giudizio con rilievi” ovvero “dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio”⁷.

3.1. La conclusione dell'attività di revisione e la relazione sul bilancio. Il principio ISA ITALIA n. 700

Come accennato, l'attività di revisione si conclude con la presentazione di una relazione di revisione in cui devono essere riportate le informazioni richieste dall'art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e che, in sintesi, prevedono che il revisore evidenzi, in primo luogo, se alla luce dell'applicazione dei principi di revisione internazionale “ISA Italia” sia possibile

⁷L'ISA Italia n. 570 contiene anche un'Appendice con sei diversi esempi di relazione di revisione, sulla base del modello di relazione allineato alle regole dell'ISA Italia n. 700, che trattano le seguenti casistiche riferite al presupposto della “continuità aziendale”:

1. Relazione contenente un “richiamo di informativa” in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un'incertezza significativa adeguatamente descritta nelle note al bilancio;

2. Relazione contenente la “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” a causa dell'esistenza di molteplici significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale;

3. Relazione contenente un “giudizio con rilievi” in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un'incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio, nel caso in cui la carenza di informativa sia significativa ma non pervasiva;

4. Relazione contenente un “giudizio negativo” in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale appropriato e di un'incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio, nel caso in cui la carenza di informativa sia significativa e pervasiva;

5. Relazione contenente un “giudizio negativo” in presenza di utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale;

6. Relazione di revisione contenente la “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione della capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale.

esprimere un giudizio sul bilancio, nonché se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell'esercizio [art. 14, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2010]. Nel caso in cui il revisore legale esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione di revisione illustra i motivi della decisione (art. 14, comma 3, d.lgs. n. 39/2010).

In secondo luogo, l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 – copiando la Direttiva 2014/56/UE – richiede al revisore legale di indicare nella sua relazione le seguenti informazioni ⁸:

- 1) eventuali “richiami di informativa”;
- 2) eventuali “incertezze significative” relative ad eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la “continuità aziendale”.

I “richiami di informativa” devono essere esposti nella relazione di revisione quando rivestono una rilevanza ai fini della comprensione del bilancio d'esercizio da parte degli utilizzatori del medesimo, mentre le “incertezze” riguardano eventi che potrebbero influenzare significativamente la continuità aziendale, come sopra indicate.

In terzo luogo, infine, viene richiesto al revisore legale di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione – redatta dagli amministratori – con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge [art. 14, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 39/2010]. In proposito, il Revisore legale deve esprimere un giudizio se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio e se è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili e dichiarare se, in base a ciò che ha conosciuto e compreso dell'impresa e del suo relativo contesto nel corso della revisione, ha individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e fornisca un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

4. I rapporti fra “revisore legale” e “collegio sindacale”

L'organo di controllo societario fino al 31 dicembre 2003 – per il nostro codice civile – è sempre stato il Collegio Sindacale, soggetto interno alla so-

⁸ I “richiami di informativa” e le “incertezze” relative al bilancio d'esercizio sono trattate nel Principio ISA Italia n. 706.

cietà, diversamente dal Revisore Legale che è un organo esterno alla persona giuridica.

Quanto alle funzioni attribuite ai due organi di controllo – profilo su cui vi sono molte incertezze – dal 1° gennaio 2004 in occasione della riforma societaria –, il controllo contabile è stato assegnato unicamente alla società di revisione (o revisore legale), la quale è tenuta alle seguenti verifiche: 1) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; 2) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 3) accertare l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale; 4) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. Quanto al Collegio Sindacale, lo stesso vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In proposito, il CNDCEC ha emanato nel dicembre 2024, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2025 il documento “NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE” dove la norma 3.8 “Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione” nei criteri applicativi recita:

«Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza⁹ sul bilancio d’esercizio verifica l’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

«Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente all’incaricato della revisione legale.

«Il collegio sindacale, tenuto conto che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per tale iscrizione spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, accerta:

- *nei casi in cui si renda obbligatoria, la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua comunicazione unitamente al progetto di bilancio;*
- *nel caso del ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio, l’esistenza delle prescrizioni normative (ex art. 2364, co. 2, c.c.) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni della dilazione;*

⁹ Si tratta essenzialmente di un’attività di *compliance* normativa (*id est*: *regulatory compliance*).

- *la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.);*
- *che il processo per l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento e sviluppo nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (Cfr. Norma 8.4.);*
- *che il processo di iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.);*
- *la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga ex art. 2423, co. 5, c.c., cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;*
- *le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale;*
- *in presenza di partecipazioni in società controllate e collegate, il superamento o meno dei parametri che obbligano alla redazione del bilancio consolidato».*

In conclusione, si segnalano i seguenti obblighi dei suddetti soggetti:

1) il Collegio sindacale ed il Revisore legale devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (artt. 2409-septies c.c. e art. 150 T.U.F.);

2) «*l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.*» [art. 25-octies del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136): Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza]¹⁰.

¹⁰ Si riportano le lett. a) e b) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 14/2019:

«1 Ai fini del presente codice si intende per:

a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

PARTE II

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI NEL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI DELINEATO DAL C.C.I.I.

5. Controllo sull'amministrazione e controllo sui conti: lacune e disfunzioni di un sistema che necessita ancora affinamenti

5.1. Carenze e difetti di coordinamento dell'attuale disciplina

Come noto, l'attuale sistema dei controlli societari, disciplinato dal d.lgs. n. 6/2003 e dal d.lgs. n. 39/2010 (come modificato dal d.lgs. n. 135/2016) si fonda sulla **separazione** tra attività di **controllo sull'amministrazione**, affidata all'**organo di controllo** (Collegio sindacale o organo di controllo monocratico per le s.r.l.), e attività di **controllo sulla contabilità e sul bilancio**, affidata al **revisore** (o alla società di revisione).

Questa separazione di funzioni (volta, da un lato, a rendere più efficiente il sistema dei controlli, e d'altro lato a meglio individuare e circoscrivere le responsabilità dei soggetti investiti delle singole funzioni in relazione ai ruoli e ai compiti di ciascuno), assume rilevanza centrale anche in relazione al problema (centrale nel nuovo impianto normativo attuato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – di seguito c.c.i.i.), della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono comportare la compromissione della continuità aziendale.

Tuttavia al revisore, la cui funzione presuppone una presenza costante ed un'attività continuativa di verifica dei fatti aziendali, con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità d'impresa, è preclusa ogni possibilità diretta di intervento volta ad impedire o sanzionare il comportamento degli amministratori in caso di rilevazione di irregolarità o violazioni di legge. Per contro, poteri preventivi ed impeditivi penetranti (quali la convocazione dell'assemblea, la promozione dell'azione di responsabilità, la facoltà di sollecitare l'intervento del Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., ed il potere di richiedere la liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 c.c.i.i.) sono attribuiti all'organo di controllo, sebbene la sua funzione sia disciplinata come un'attività intermittente che si realizza attraverso le verifiche periodiche e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione (in caso di amministrazione collegiale).

Questo disallineamento tra obblighi di controllo e poteri/doveri di attivazione e reazione contribuisce spesso, soprattutto nella fase patologica dell'impresa, a far emergere una forte contrapposizione tra i soggetti investiti delle due funzioni: contrapposizione che – nell'ambito delle cause di responsabilità intentate dagli azionisti o in sede concorsuale – si manifesta nelle rispettive linee di difesa. Infatti, in presenza di ritardi nella rilevazione di irregolarità o di segnali di crisi, il Collegio Sindacale tende a svolgere le proprie difese adducendo che l'omissione o il ritardo è esclusivamente imputabile al revisore legale. Mentre il revisore tende a riversare la responsabilità sul Collegio sindacale, cui sono attribuiti per legge i compiti di sorveglianza sull'operato degli amministratori ed i correlativi poteri/doveri di attivazione ed intervento.

5.2. Una distorsione del sistema: la disciplina delle s.r.l.

Questi difetti di coordinamento hanno inoltre consentito (e tutt'ora consentono) il perpetuarsi di una situazione di **sperequazione con riferimento alla disciplina della s.r.l.** (sperequazione che ha l'effetto di frustrare gli obiettivi di tutela dei creditori e dei terzi cui mira la disciplina dei controlli societari).

Ed infatti nelle s.r.l. che, per scelta statutaria o assembleare, abbiano nominato il solo revisore (come consentito dall'art. 2477 c.c.), non possono trovare applicazione i rimedi che, per scelta (o omissione) del Legislatore sono stati accordati esclusivamente all'organo di controllo.

Gli inviti da più parte rivolti a rimuovere questo disallineamento¹¹ non hanno purtroppo trovato terreno fertile in un ambiente (professionale e scientifico) poco propenso ad affidare al revisore compiti reattivi e propulsivi che meglio si adattano alle funzioni tipiche di un organo societario.

Ne consegue che, allo stato dell'arte, **nelle s.r.l. che, indipendentemente dai limiti dimensionali, si siano dotate del solo revisore, rimane preclusa la possibilità di dare efficacia e valenza sostanziale agli strumenti di allerta previsti dalla legge a tutela della società, dei creditori e dei terzi**¹².

Ed infatti, nel caso in cui la s.r.l. si doti soltanto di un revisore, la stessa non sarà assoggettata a controllo di legalità (controllo che rimarrà nella dispo-

¹¹ Cfr.: BAUDINO-FRASCINELLI-VERNERO, *Revisore assente nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, in www.eutekne.it, 9 settembre 2021. Sul tema si veda anche: GUELF, *Il ruolo cardine di revisori e sindaci nella procedura di composizione negoziata*, in *Il Sole – 24 Ore*, 25 ottobre 2021, p. 30.

¹² Cfr.: BOIDI-CAVALLUZZO, *Necessario correggere le discrasie su SRL e revisione legale*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, in www.eutekne.it, 1 marzo 2024.

nibilità dei soci, ai quali è riservato il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, a norma dell'art. 2476, comma 2, c.c.).

Il revisore, infatti, non è un organo della società, non può svolgere il controllo di legalità, ma unicamente la revisione legale dei conti, e le sue funzioni rimangono quindi limitate a quelle previste dal d.lgs. n. 39/2010.

5.3. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.), e poi successivamente abrogate

Il d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.), in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2, lett. d), legge delega n. 155/2017, era intervenuto per risolvere questa distorsione del sistema ponendo a carico degli Organi di controllo societari, del Revisore contabile e della società di Revisione, *“ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni”*, il duplice obbligo di *“segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”* e di *“informare senza indugio l'OCRI in caso di omessa o inadeguata risposta”* (art. 14 c.c.i.i.). E per garantire il necessario coordinamento tra le due funzioni, il d.lgs. correttivo n. 147/2020, con l'aggiunta di un ultimo periodo all'art. 14, aveva previsto che *«Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata»*.

Con i nuovi obblighi di attivazione sopra illustrati il legislatore aveva attribuito al revisore (o società di revisione) una posizione di garanzia (dei diritti dei creditori e dei terzi) analoga a quella rivestita dall'Organo di controllo (organo monocratico della s.r.l. o Collegio sindacale delle s.p.a.): con conseguente assunzione di responsabilità solidale in caso di mancata, tempestiva attivazione¹³.

L'attribuzione dei predetti obblighi congiuntamente all'organo di controllo ed al revisore appariva del resto necessaria per garantire che gli strumenti di allerta e di prevenzione potessero essere attuati efficacemente anche nella s.r.l., in cui – come evidenziato in precedenza – è rimessa ai soci la facoltà di scegliere, alternativamente, tra la nomina di un Organo controllo o di un Revisore.

¹³ Sul punto, cfr.: BAUDINO, *Compiti e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali dopo il codice della crisi di impresa*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, n. 03/2019, p. 44 ss.).

Il d.l. n. 118/2021, con una norma che ha costituito un passo indietro rispetto agli sforzi fatti per creare un efficace coordinamento tra le due funzioni (controllo contabile e controllo sull'amministrazione), aveva invece riscritto queste disposizioni, stabilendo che l'obbligo di segnalare all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione della crisi competesse **esclusivamente** all'Organo di controllo.

Questa modifica ha consentito inoltre il perpetuarsi della situazione di sperequazione esistente con riferimento alla disciplina della s.r.l., come evidenziato al paragrafo che precede.

Gli inviti da più parte rivolti a rimuovere questo disallineamento in sede di conversione del d.l. n. 118/2021¹⁴ non hanno purtroppo trovato terreno fertile in un ambiente (professionale e scientifico) poco propenso ad affidare al revisore compiti reattivi e propulsivi che meglio si adattano alle funzioni tipiche di un organo societario.

Il III decreto correttivo del c.c.i.i. (d.lgs. n. 136/2024, su cui ci si soffermerà *infra*) ha integrato l'art. 25-*octies* c.c.i.i., in tema di allerta interna, aggiungendo espressamente il revisore nel novero dei soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo in ordine all'esistenza di indici di crisi.

La Relazione Illustrativa al d.lgs. Correttivo precisa che *“L’inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell’articolo 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organo di controllo”*. L'attribuzione del dovere di segnalazione anche in capo al revisore non risolve, comunque, la sperequazione che caratterizza la disciplina della s.r.l. rispetto alla s.p.a. Ed infatti, non disponendo il revisore di poteri interdittivi e di reazione analoghi a quelli accordati all'organo di controllo, il suo intervento *“rischia di essere tardivo rispetto ad una gestione che si è già “consumata” nel corso dell’esercizio chiuso ed oggetto di valutazione, in quanto ancorato ai tempi di approvazione e pubblicazione del bilancio”*¹⁵.

¹⁴ Cfr.: BAUDINO-FRASCINELLI-VERNERO, *Revisore assente nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi*, in www.eutekne.it, 9 settembre 2021. Sul tema si veda anche: GUELFÌ, *Il ruolo cardine di revisori e sindaci nella procedura di composizione negoziata*, in *Norme e Tributi*, *Il Sole 24Ore*, 25 ottobre 2021.

¹⁵ Così: PETTIROSSI, *Funzione di revisione legale dei conti e interferenze con la disciplina della crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2024, fasc. 3, p. 550.

6. I nuovi obblighi di attivazione del revisore in presenza di segnali di crisi

6.1. Una ipotesi espressa di responsabilità solidale del revisore e le condizioni per il suo esonero

Il d.lgs. correttivo, n. 136/2024 è intervenuto sull'impianto del c.c.i.i. con l'obiettivo di eliminare questi disallineamenti, riformulando una disposizione (l'art. 25-*octies* c.c.i.i., in tema di allerta interna) che, pur essendo collocata (con scelta discutibile sotto il profilo sistematico) nel Titolo II del c.c.i.i., dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, va in realtà ad integrare il quadro degli obblighi che gravano sull'organo di controllo (Collegio sindacale della s.p.a. o organo di controllo monocratico della s.r.l.) e sul soggetto incaricato della revisione legale, specificando ed arricchendo di precisi contenuti sia gli obblighi di vigilanza sulla continuità aziendale, sia gli obblighi di attivazione in caso di rilevazione di segnali di crisi.

Sul fronte dei poteri e dei doveri, l'art. 25-*octies* c.c.i.i., nella sua nuova formulazione, dispone ora al comma 1 che *“l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni”* [n.d.r.: l'enfasi non è nel testo di legge], devono segnalare *“per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17* [n.d.r.: e cioè la sussistenza di una situazione di 'crisi' o di 'insolvenza', come definite dall'art. 2 del CCII]”¹⁶.

Il comma 1, poi, prosegue disciplinando in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti – nell'ambito delle rispettive funzioni – organi di controllo e revisore – di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i soggetti investiti delle rispettive funzioni, diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese.

La disposizione fissa anche termini precisi entro i quali devono essere poste in essere le successive attivazioni.

Il comma 1 precisa infatti che *“La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”*.

¹⁶La modifica apportata all'art. 25-*octies* colma inoltre parzialmente la lacuna che si era creata rispetto alle precise indicazioni contenute nella legge n. 155/2017, di Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, richiamate al paragrafo precedente.

La norma non si spinge a precisare cosa debbano fare in concreto i soggetti tenuti alla segnalazione, nell'ambito delle rispettive funzioni, qualora la segnalazione non sortisca effetti e l'organo amministrativo rimanga inerte e ometta di riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Invero, è ben chiaro quali siano le attivazioni cui è tenuto l'organo di controllo, dal momento che le stesse sono dettagliatamente regolate dalla legge, che investe tale organo del potere di reazione.

Per quanto attiene alla posizione del revisore, la norma, diversamente da quanto era stato stabilito nella versione originaria del c.c.i.i. poi abrogata, non si spinge invece ad attribuire al revisore analoghi poteri di reazione e attivazione verso l'esterno, come era invece previsto nell'impianto iniziale del c.c.i.i. Le attivazioni del revisore rimangono infatti circoscritte alle pressioni esercitate nei confronti dell'organo amministrativo, e non includono il potere di segnalare ai soci e ai terzi la situazione in atto, se non nella relazione al bilancio di esercizio.

La semplice inclusione di quest'ultimo tra i soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo non consente di configurare in capo al Revisore (o Società di Revisione) una posizione di garanzia (dei diritti dei creditori e dei terzi) analoga a quella rivestita dall'Organo di controllo (organo monocratico della s.r.l. o Collegio Sindacale delle s.p.a.): mancano infatti quei poteri impeditivi e di reazione che, in caso di mancato esercizio, consentono di creare un collegamento causale tra l'omissione (o il ritardo) ed i danni che dall'omissione o dal ritardo sono derivati alla società, ai creditori ed ai terzi.

È comunque oggi assodato, per espressa previsione di legge, che l'omessa o tardiva segnalazione costituiscono, per il revisore, inadempimenti gravi e fonti di responsabilità solidale (come si desume dall'espresso richiamo alla responsabilità prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2011, ove si prevede che *“i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri”*).

Il comma 2 dell'art. 25-*octies* c.c.i.i., infatti, espressamente stabilisce che *“La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*¹⁷.

¹⁷La finalità di responsabilizzare il revisore, esplicitando un suo ruolo proattivo (coerente con la prospettiva “forward-looking” che caratterizza il nuovo sistema dei controlli) è evidenziata espressamente nella Relazione Illustrativa, in cui si precisa che il rafforzamento delle se-

6.2. Un passo indietro rispetto alla prospettiva “forward-looking” dei controlli introdotta dal c.c.i.i.

La nuova formulazione dell’art. 25-*octies* comporta tuttavia l’insorgere di un tema nuovo, le cui conseguenze (sul nuovo sistema dei doveri dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione, vigilanza e controllo, e sulle finalità che lo ispirano) non sono state adeguatamente valutate dagli estensori della norma.

Occorre infatti considerare che l’impianto generale del c.c.i.i., aggiornato in funzione degli obiettivi imposti dalla direttiva UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva, risponde alla finalità garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, l’accesso a strumenti che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza. In linea con queste finalità, il c.c.i.i. ha spostato la valutazione del rischio ad un momento anteriore alla crisi: l’attivazione dell’imprenditore e di chi lo controlla deve, cioè, avvenire in modo precoce, non già quando sussistono “*fondati indizi di crisi*”, ma ancor prima: e cioè quando emergano “*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario*” che rendono la crisi “*probabile*”¹⁸.

gnalazioni è perseguito aggiungendo ai soggetti tenuti alle segnalazioni “*anche il soggetto incaricato della revisione legale, nel contesto di adozione da parte dello stesso dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), e precisando che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell’esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell’esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi*”. Al riguardo, la Relazione Illustrativa evidenzia che “*il revisore, in conformità al principio 570 Continuità Aziendale (ISA Italia), “deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l’utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale nel bilancio e giungere a una conclusione al riguardo*”. La previsione in capo al revisore dell’obbligo di segnalazione integra, pertanto, con nuovi e più specifici contenuti le prescrizioni dettate dai principi di revisione.

¹⁸ Sulla base di queste considerazioni è stato opportunamente evidenziato che “*Poiché il revisore reagisce solo in presenza di incertezze sulla continuità aziendale che siano “significative”, si può ritenere che dai nuovi obblighi di attivazione in capo agli organi sociali al verificarsi di uno stato di pre-crisi (art. 12 c.c.i.i.) discenda anche per il revisore un dovere di riduzione della soglia di significatività nella valutazione degli indizi di compromissione della continuità aziendale e finanche un dovere di informativa nella relazione al bilancio, dando conto della ricezione di segnalazioni da parte dell’organo di controllo, dei creditori pubblici qualificati o comunicazioni dal sistema creditizio ovvero della presenza dei segnali di allarme di cui all’art. 3, comma 4, c.c.i.i. nel c.d. “Paragrafo d’enfasi”, ove si ritenga che tali elementi non siano significativi al punto di creare incertezze oggettive sulla continuità aziendale*” (PETTI-ROSSI, *Funzione di revisione legale dei conti e interferenze con la disciplina della crisi d’impresa*, in *Giur. comm.*, 2024, fasc. 3, p. 550.

L'art. 12, comma 1, c.c.i.i., che disciplina l'accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi, introduce un concetto di "probabilità di crisi" che anticipa il momento dell'allerta. La norma stabilisce infatti che l'accesso alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è consentito all'imprenditore commerciale e agricolo che *"si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"*.

L'anticipazione del momento dell'allerta si traduce, sul piano operativo, in un'**accentuazione dell'assiduità con cui deve essere effettuato il monitoraggio della situazione della società**; sul piano giuridico comporta un ampliamento dell'ambito della responsabilità e dell'arco temporale che potrà essere preso come riferimento ai fini della determinazione degli eventuali danni.

In linea con questa impostazione, il testo dell'art. 25-*octies*, prima che intervenisse il d.lgs. correttivo n. 136/2024, imponeva all'organo di controllo di segnalare all'organo amministrativo *"la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1"* [n.d.r.: l'istanza di accesso alla composizione negoziata]: presupposti che consistono *"in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"*.

Nella nuova formulazione oggi in vigore, la segnalazione ha per oggetto *"la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17* [n.d.r.: e cioè la sussistenza di una situazione di 'crisi' o di 'insolvenza', come definite dall'art. 2 del CCII]: e quindi, secondo il nuovo testo, l'obbligo scatterebbe in un momento successivo alla manifestazione dei primi segnali di squilibrio, e cioè quando questi segnali sono già sfociati in una situazione di crisi o di insolvenza.

La Relazione illustrativa spiega che la scelta di collegare l'obbligo di segnalazione alla *"sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza"* e non alla manifestazione *"di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi)"*, risponde *"al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela"*.

La scelta pare tuttavia opinabile, poiché va apertamente in controtendenza con le finalità delle nuove disposizioni sui quadri di ristrutturazione preventiva, che, come imposto dal Legislatore comunitario, sono finalizzate a prevenire la crisi, sollecitando l'imprenditore ad intervenire tempestivamente per ripristinare, ove possibile, le situazioni di squilibrio economico patrimoniale e finanziario e salvaguardare la continuità aziendale.

Pare comunque corretto ritenere che, all'atto pratico, la nuova formulazione non avrà effetti sull'accertamento del momento in cui scatta la responsabilità omissiva dei soggetti investiti dell'obbligo di segnalazione.

Ed infatti, in un sistema dei controlli caratterizzato da una rete fitta di prescrizioni (norme di legge in tema di assetti organizzativi, regolamenti, principi di revisione, norme di comportamento emanate da enti di normazione secondaria) volte ad individuare ed intercettare tempestivamente il rischio di crisi, sarà ben difficile escludere la responsabilità dell'organo di controllo e del revisore che, in presenza di segnali di squilibrio tali da suggerire le necessarie attivazioni a tutela della continuità aziendale, siano rimasti alla finestra, attendendo che questi segnali si traducessero in uno stato di vera e propria crisi o di insolvenza, anziché attivare le segnalazioni di cui all'art. 25-*octies* c.c.i.i.

7. Organo di controllo e revisore: la necessità di una virtuosa collaborazione

Alla luce del quadro giuridico di riferimento sopra delineato, appare evidente che, con riferimento alle funzioni di vigilanza sugli obblighi di adeguata organizzazione e pianificazione dell'attività d'impresa, le attivazioni delle due funzioni (Organo di controllo e Revisore) dovranno svolgersi su due piani: quello della prevenzione, e quello della reazione.

Sul piano della prevenzione, tanto il Collegio sindacale quanto il Soggetto incaricato della Revisione legale dovranno verificare che l'Organo Delegato adotti assetti organizzativi adeguati (anche in funzione della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale), si avvalga di piani attendibili e riferisca periodicamente in merito al consiglio con la frequenza richiesta dal tipo di attività svolta e dai rischi cui la società è esposta. E quando i piani saranno presentati, non potranno esimersi dall'analizzarli ed esprimersi sulla loro coerenza e adeguatezza¹⁹.

L'attività di prevenzione dovrà inoltre fondarsi su un costante scambio di informazione tra i soggetti incaricati delle due funzioni di controllo (controllo contabile e di legalità).

La giurisprudenza tende infatti ad affermare la responsabilità del Collegio sindacale e del Revisore nel caso in cui la mancata attivazione sia stata agevolata da carenze nel flusso informativo che deve necessariamente svolgersi tra i due soggetti investiti del controllo²⁰.

¹⁹ Indicazioni in questo senso si ricavano anche dai principi di comportamento elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle norme 11.1 e seguenti, relative all'attività diretta alla prevenzione ed emersione della crisi.

²⁰ Cfr. decreto App. Bologna, Sez. III, 16 giugno 2015, reperibile nella banca dati *De Jure*. Tale decreto è stato emanato nell'ambito di un ricorso in opposizione avverso una sanzione

Ne consegue che il soggetto (Revisore o società di Revisione) incaricato del controllo contabile, ove rilevi profili di rischio legati a carenze organizzative o di pianificazione o all'inadeguatezza dei piani adottati, ancor prima di procedere alle formali segnalazioni di cui all'art. 25-*octies* c.c.i.i., dovrà non solo informare la direzione, acquisendo tutte le necessarie informazioni e svolgendo tutti i necessari approfondimenti; ma dovrà informare tempestivamente il Collegio sindacale, affinché quest'ultimo possa assumere le iniziative di sua competenza.

Il Collegio sindacale, a sua volta, dovrà preoccuparsi di richiedere periodicamente informazioni al Revisore; e dovrà procedere in via autonoma a controlli diretti quando le informazioni ricevute dal revisore contabile siano insufficienti oppure quando venga di fatto accertato un inadeguato esercizio dei poteri di controllo da parte del revisore.

Sul piano della reazione, le attivazioni dei due organi si svolgeranno necessariamente nell'ambito dei poteri-doveri che di cui sono investiti, e sui quali ci si è soffermati nelle pagine precedenti.

In presenza di criticità, in una prima fase entrambi gli organi saranno tenuti innanzitutto a confrontarsi con la direzione, al fine di svolgere con gli organi delegati i necessari approfondimenti, acquisire informazioni e formulare proposte, raccomandazioni e suggerimenti.

Nel caso in cui queste prime attivazioni risultassero inutili, le reazioni ulteriori dovranno necessariamente svolgersi nell'ambito dei diversi poteri-doveri di cui i due soggetti sono investiti.

irrogata dalla CONSOB ad uno dei sindaci della società *Aión Renewables* in fallimento. La CONSOB contestava, in particolare, al sindaco in questione di aver svolto la funzione di mero "collatore" delle informazioni provenienti dagli organi di gestione e controllo contabile e non di non essersi avvalso appieno di quello "scambio di informazioni", che gli avrebbe consentito, invece, di rilevare le inadeguatezze del sistema organizzativo e di controllo interno e di sollecitare l'adozione di quelle iniziative gestorie finalizzate alla loro rimozione. La Corte d'Appello bolognese rigettava il ricorso in opposizione, ritenendo fondato l'assunto posto alla base del provvedimento sanzionatorio della CONSOB, e, cioè, "*che l'attività svolta dal Collegio Sindacale in presenza di una pluralità di segnali di inadeguatezza del sistema organizzativo e di controllo interno si è limitata [...] alla verifica formale di un flusso informativo tra le diverse funzioni e strutture preposte (audit e revisione); tale flusso informativo, tuttavia, non ha mai comportato un vaglio sostanziale dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e, comunque, non ha portato alla concreta attivazione degli strumenti attribuiti ai Sindaci dalla legge*". Il caso si riferisce ai rapporti tra collegio sindacale e revisore di una società quotata, ma non v'è ragione per escludere l'applicazione di tali principi alle società non quotate, anche in considerazione del chiaro disposto dell'art. 2409-*septies* c.c. (*Scambio di informazioni*), a norma del quale "*il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti*".

Pertanto, il soggetto investito della revisione, non disponendo di poteri autonomi di attivazione verso l'esterno, non potrà che limitarsi ad effettuare le segnalazioni di cui all'art. 25-*octies* c.c.i.i. e informare tempestivamente il Collegio sindacale, sollecitando l'assunzione delle iniziative di sua competenza. E il Collegio sindacale, in presenza di incapacità, inadeguatezza o inerzia da parte dell'Organo Amministrativo, dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea (proponendo la revoca degli amministratori ed eventualmente la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti); e qualora l'assemblea rimanga inerte o appiattita sulla posizione degli amministratori, il Collegio sindacale dovrà altresì considerare l'eventualità di sollecitare l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., nel caso in cui dal ritardo nell'assunzione delle necessarie iniziative possano derivare danni alla società, ai creditori e ai terzi; ed in ultima istanza richiedere la liquidazione giudiziale della società.

8. Responsabilità civile del revisore legale dopo il d.lgs. n. 39/2010

Sino all'introduzione del d.lgs. n. 39/2010, la responsabilità dei soggetti incaricati di svolgere il controllo contabile ricalcava quella dei componenti del Collegio sindacale, in virtù del richiamo all'art. 2407 c.c. in precedenza operato dall'art. 2409-*sexies* c.c., ora abrogato dal d.lgs. n. 39/2010.

L'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 stabilisce ora che i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

La disposizione stabilisce inoltre che nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Il comma 2 della disposizione in commento stabilisce inoltre che *“Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato”*.

La responsabilità del Revisore nei confronti della società che ha conferito l'incarico si configura come responsabilità contrattuale per un'obbligazione di natura professionale, analoga a quella che caratterizza l'attività del Collegio sindacale.

La responsabilità del Revisore nei confronti dei soci e dei terzi ha invece natura extracontrattuale ed è disciplinata sul modello della responsabilità *ex art. 2395 c.c.*, che sancisce la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati direttamente ai soci o ai terzi.

Peraltro, come in precedenza rilevato, l'organo investito della revisione contabile non dispone di poteri autonomi di reazione e attivazione, e deve limitarsi ad informare tempestivamente il Collegio sindacale, sollecitando l'assunzione delle iniziative di competenza di questo organo.

Per questa ragione il coinvolgimento dell'organo investito della revisione contabile in azioni di responsabilità connesse alla violazione degli obblighi di organizzazione, pianificazione e tempestiva intercettazione dei segnali di crisi è, in genere, limitato alla ipotesi in cui la mancanza di adeguata organizzazione e pianificazione dell'attività di impresa abbia determinato la crisi dell'impresa, ed al revisore sia imputabile la violazione dell'obbligo, sancito dal principio di revisione 570, di valutare, ai fini della verifica del presupposto della continuità aziendale, *“i piani d'azione futuri della direzione”* e di *“discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa”*.

Questo scenario potrebbe ora mutare a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di attivazione sopra illustrati (di cui, in base all'art. 25-*octies* del Codice della crisi, sono investiti *“Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni”*), la cui violazione *“è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista (...) dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Come sempre avviene quando il Legislatore interviene con leggi di ampio respiro che sovvertono sistemi di norme consolidati, occorrerà attendere le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza per cogliere l'impatto effettivo delle modifiche introdotte della nuova disciplina.

All'atto pratico, sembra corretto ritenere che questa responsabilità sarà più agevolmente invocabile nelle s.p.a., o comunque nelle società dotate di organo di controllo, nel caso in cui l'omissione o il ritardo della segnalazione all'organo amministrativo (e all'organo di controllo) abbia avuto l'effetto di precludere le attivazioni che l'organo di controllo è tenuto ad assumere a tutela della società, dei creditori e dei terzi.

Ove l'organo di controllo sia assente, la mancata attribuzione in capo al revisore di poteri autonomi di intervento analoghi a quelli accordati all'organo di controllo, renderà invece estremamente difficile la dimostrazione di un concatenamento causale tra l'omissione o il ritardo della segnalazione all'organo

amministrativo, e l'aggravamento della crisi (e, conseguentemente del dissesto): poiché, ai fini di tale dimostrazione, occorrerebbe provare che l'imprenditore, dando seguito alla segnalazione, avrebbe assunto le iniziative necessarie per intervenire tempestivamente.

Neppure sembra potersi sostenere, in assenza di una disposizione che espressamente lo preveda, che in presenza di evidenti segnali di insolvenza, il revisore (ove sia assente l'organo di controllo) debba segnalare la situazione al pubblico ministero, rimettendo a quest'ultimo la valutazione in ordine alla presentazione di istanza di liquidazione giudiziale, a norma dell'articolo 37 CII.

PARTE III

LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL REVISORE NEI DELITTI DI BANCAROTTA E FALSO IN BILANCIO

9. La decisione n. 47900/2023 della Corte di cassazione

Dopo questa lunga ricostruzione, per così dire, *in vitro* della posizione del revisore e delle sue responsabilità, possiamo verificare come la giurisprudenza ne ricostruisca i compiti ed il ruolo, tornando per l'appunto all'esame della citata decisione n. 47900/2023 della V sezione della Corte di cassazione.

In proposito, va evidenziato che in sede di merito, due soggetti che avevano svolto l'incarico di revisori legali (o contabili) erano stati condannati per il reato di aggravamento del dissesto da falso in bilancio con l'accusa di aver redatto le relazioni sui bilanci consolidati e d'esercizio ritenuti mendaci ed ingannatori oltre a non aver adottato i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. o di cui all'art. 2447 c.c. Contro queste decisioni, gli imputati ricorrevano in cassazione, lamentando – per quanto di interesse in questa sede – il difetto di correlazione tra accusa e sentenza posto che la contestazione descriveva due condotte commissive, riferite ad attività mai svolte dai revisori, e una omissiva rispetto ad obblighi estranei ai compiti dei revisori, mentre gli imputati erano stati condannati, fin dal primo grado, per la diversa condotta, ancorata all'art. 40 c.p., di concorso per omissione nel reato commesso dagli amministratori e consistita nel “non aver espresso un giudizio negativo” o comunque nel “non aver esplicitamente rilevato gravi falsificazioni dei bilanci nelle loro relazioni”.

In secondo luogo, le difese lamentavano l'inosservanza degli (allora) artt. 223, comma 2, n. 1, legge fall. (oggi art. 329, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 14/2019) e 2621-2624 c.c. avendo i giudici di merito ricondotto la responsabilità degli

imputati alla fattispecie del concorso omissivo, per inadempimento dell'obbligo di impedire l'evento gravante sui revisori legali. Tuttavia, secondo i ricorsi, una simile costruzione sarebbe giuridicamente erronea, poiché l'*extraneus* (categoria all'interno della quale andavano ricondotti i revisori legali) potrebbe concorrere nel reato proprio soltanto mediante una partecipazione attiva e non invece ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., in quanto nei reati c.d. propri (quali sono il falso in comunicazioni sociali e la bancarotta) è il legislatore a individuare, in modo tassativo, gli autori del reato, con ciò assegnando solo a costoro una posizione di garanzia, sicché una responsabilità omissiva sarebbe configurabile a carico loro ma non di terzi estranei. A conforto di tale conclusione si faceva osservare come i revisori legali non hanno il potere di impedire l'approvazione di un bilancio non veritiero: l'espressione di una valutazione negativa non è di ostacolo a che il bilancio venga portato in assemblea dagli amministratori ed approvato dai soci.

La Cassazione ha accolto in ricorso sulla base di due considerazioni.

In primo luogo, la Suprema Corte evidenzia come le condotte contestate agli imputati – e consistite nel formulare, nelle relazioni degli anni dal 2005 al 2008, false attestazioni di regolarità dei bilanci e nell'omettere informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società – avessero natura "attiva" e non omissiva, poiché anche il c.d. falso per omissione è giuridicamente un fatto commissivo. Invero nei reati di falso l'omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato: non a caso nelle sentenze di merito l'omissione era ricavata volgendo "in negativo" la condotta attiva contestandosi di "non aver espresso un giudizio negativo" il che significa aver espresso un giudizio positivo sapendolo falso.

Sotto questo aspetto, quindi, la contestazione mossa in sede di merito non era concettualmente corretta e già in relazione a questo aspetto vengono rinvenuti profili di fondatezza nel ricorso della difesa.

La ragione dell'accoglimento delle doglienze presenti nell'atto di gravame è tuttavia più profonda in quanto i giudici di merito, secondo la Cassazione, avrebbe individuato in capo ai revisori legali un dovere di impedimento che non sarebbe di loro competenza.

Si ricorda che la contestazione mossa ai revisori vedeva come punto centrale della loro responsabilità un'omissione ovvero il non aver, con un loro giudizio negativo, impedito l'approvazione del bilancio. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questo rimprovero, ritenuto fondato dai giudici di merito, da un lato non considera come i revisori legali non fossero titolari di poteri idonei ad impedire tale approvazione (ad esempio, i giudici di merito avevano rim-

proverato agli stessi di non aver proceduto a comunicazioni ad amministratori o sindaci, ma si tratta di condotte la cui rilevanza causale nel caso di specie risultava pressoché nulla dato che, nel presente processo, tutti i potenziali destinatari della segnalazione erano i principali autori del reato) e dall'altro manca – perché il dato normativo non ne consente il rinvenimento – l'individuazione di una posizione di garanzia in capo ai revisori legali. Come può leggersi nella decisione, *“il revisore contabile può rispondere del delitto di bancarotta societaria solo a titolo di soggetto extraneus e quindi occorre che egli abbia fornito un proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di bancarotta societaria secondo la previsione di cui all'art. 110 cod. pen. non potendosi di contro attribuire allo stesso una responsabilità a titolo omissione per non aver lo stesso impedito la commissione del reato da parte di altri soggetti, non essendo il revisore contabile titolare di una posizione di garanzia nell'ambito della società”* e di conseguenza non avendo il potere di impedire l'approvazione di un bilancio non veritiero – posto che l'espressione di una valutazione negativa non è di ostacolo a che il bilancio venga portato in assemblea dagli amministratori ed approvato dai soci.

Secondo la Cassazione, dunque, il legislatore, nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali ed in tale ottica ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell'organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo). A questo sistema il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo, anche se non si può escludere che lo stesso possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria, ma occorre far riferimento e richiamo alle ordinarie forme di cui all'art. 110 c.p. (e relativi oneri probatori) e non ad una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie.

Va detto, tuttavia, che se ci sembra da condividere la tesi secondo cui il concorso dei revisori contabili nel delitto di falso in bilancio o di bancarotta societaria è configurabile solo richiamando il disposto di cui all'art. 110 c.p. non essendo configurabile in capo a tali soggetti un obbligo di garanzia e di impedimento di altrui delitti – nemmeno con riferimento al reato di falso in

bilancio, nell'ambito del quale gli stessi non compaiono nel novero dei soggetti attivi –, è indiscutibile che la modalità di una loro compartecipazione nel delitto di cui all'art. 2621 c.c. (e, conseguentemente, di bancarotta da false comunicazioni sociali) sono decisamente più vaste rispetto all'esemplificazione che ne fornisce la Cassazione nella parte finale della decisione in cui si fa riferimento alla sola ipotesi di concorso morale: i sopra descritti e ricostruiti molteplici e significativi compiti attribuiti ai revisori nella procedura di redazione del bilancio, infatti, consentono di individuare anche forme di concorso materiale nel delitto di falsificazione dello stesso. Quanto all'ipotesi di concorso morale nell'altrui fatto di reato, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 13/10/2023) 30/11/2023, n. 47900**BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO** › *Bancarotta fraudolenta***CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -

Dott. MOROSINI E. Maria - rel. Consigliere -

Dott. SGUBBI Vincenzo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. A.A., nato a (Omissis);

2. B.B., nato a (Omissis);

3. C.C., nata a (Omissis);

avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; uditi i difensori, avvocato Vezzoli Giovanni per A.A., avvocati Manes Vittorio e Lucio Lucia per B.B., avvocati Manes Vittorio e Ponti Giovanni per C.C., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di B.B., C.C. e A.A. per concorso nel delitto di bancarotta impropria da reato societario, con riguardo al fallimento della società (Omissis) Spa già (Omissis) Spa (di seguito (Omissis)), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il (Omissis).

1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1 in relazione al reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.) commesso, rispetto alla posizione di B.B. e C.C., negli anni 2005, 2006, 2007 (punti 4, 5 e 6 dell'editto accusatorio), nonchè, per tutti compreso A.A., in relazione al bilancio del 2008 (punto 7).

Il titolo di responsabilità e l'apporto concorsuale dei singoli imputati è stato indicato come segue:

- B.B. e C.C., quali concorrenti estranei, per aver svolto l'incarico di revisori contabili, redigendo le relazioni sui bilanci consolidati e d'esercizio sopra citati;
- A.A., nella veste di Presidente del Consiglio di amministrazione della fallita dal (Omissis).

Il fatto contestato è descritto secondo il seguente schema generale (cui segue la specificazione delle singole operazioni): "perchè, con l'intenzione di ingannare il pubblico ed i creditori, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè e per altri, esponendo nel bilancio ordinario (e nel consolidato) fatti non corrispondenti al vero in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sociale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, alterando in modo sensibile la rappresentazione economico-patrimoniale-finanziaria col superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge, non adottando i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., concorrevano a cagionare il dissesto della società (Omissis), la quale, avendo in realtà ridotto per l'anno 2005 il capitale sociale di oltre un terzo e avendo azzerato il capitale sociale nel 2006, - circostanze tutte occultate dalle false comunicazioni sociali che si sono susseguite dal 2005 alla data del fallimento -, continuava l'attività di impresa senza mezzi propri aggravando il dissesto".

1.2. Le sentenze di merito spiegano che il presente processo costituisce il residuo di altro, ben più esteso, incardinato (anche) nei confronti degli amministratori e sindaci della fallita per questa e altre imputazioni; le relative posizioni sono state definite ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con sentenza, divenuta irrevocabile, deliberata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data (Omissis).

2. Avverso la pronuncia indicata ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att. c.p.p., comma 1.

3. B.B. e C.C. presentano due atti di impugnazione.

3.1. Il ricorso a firma degli avvocati Ponti Giovanni e Lucio Lucia, all'epoca in difesa congiunta di entrambi gli imputati, articola sette motivi che denunciano la mancanza di motivazione o la sua contraddittorietà, nonché il vizio di travisamento della prova in relazione ai motivi di appello riferiti a:

- l'operazione di acquisto e cessione dei claims;
- l'omessa svalutazione della partecipazione (Omissis) costruzioni;
- l'omessa svalutazione dei costi per la c.d. "offerta (Omissis)" e l'iscrizione di un credito verso il Comune di Milano;
- i crediti vantati da (Omissis) nei confronti del Ministero dei Trasporti dell'(Omissis) e la loro cessione a (Omissis);
- l'operazione "(Omissis)";
- l'iscrizione del credito per imposte anticipate;
- l'omessa iscrizione di costi e la iscrizione di ricavi ritenuti inesistenti nel bilancio 2007.

3.2. L'atto di ricorso che firmano gli avvocati Manes Vittorio e Lucio Lucia, nell'interesse di B.B., e gli avvocati Manes Vittorio e Ponti Giovanni nell'interesse di Francesca Novati, sviluppa sette motivi.

3.2.1. Con il primo si eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la nullità della decisione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Si sostiene che l'imputazione ascrive agli imputati le seguenti condotte: aver esposto nei bilanci ordinari fatti non corrispondenti al vero; aver alterato in modo sensibile la situazione economico-patrimoniale-finanziaria; non aver adottato i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. o di cui all'art. 2447 c.c. L'editto accusatorio, quindi, descriverebbe due condotte commissive, riferite ad attività mai svolte dai revisori, e una omissiva rispetto ad obblighi estranei ai compiti dei revisori.

Invece gli imputati sono stati condannati, fin dal primo grado, per la diversa condotta, ancorata all'art. 40 c.p., di concorso per omissione nel reato commesso dagli amministratori e consistita nel: "non aver espresso un giudizio negativo" o comunque nel "non aver esplicitamente rilevato gravi falsificazioni dei bilanci nelle loro relazioni".

In tal modo si sarebbe realizzata una trasformazione radicale del fatto che ha frustrato i diritti difensivi.

3.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza della L. Fall. e artt. 2621-2624 c.c. Il giudice di merito ha ricondotto la responsabilità degli imputati alla fattispecie del concorso omissivo, per inadempimento dell'obbligo di impedire l'evento gravante sui revisori.

Obiettano i difensori che una simile costruzione è giuridicamente erronea, poichè, come affermato anche dalla Corte di cassazione, l'extraneus potrebbe concorrere nel reato proprio soltanto mediante una partecipazione attiva e non invece ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2.

Ciò in quanto nei reati c.d. propri (quelli sono il falso in comunicazioni sociali e la bancarotta) è il legislatore a individuare, in modo tassativo, gli autori del reato, con ciò assegnando solo a costoro una posizione di garanzia, sicchè una responsabilità omissiva sarebbe configurabile a carico loro ma non di terzi estranei.

Si osserva inoltre che i revisori non hanno il potere di impedire l'approvazione di un bilancio non veritiero: l'espressione di una valutazione negativa non è di ostacolo a che il bilancio venga portato in assemblea dagli amministratori ed approvato dai soci. Come dimostra quanto accaduto per il bilancio relativo al 2009: il revisore non ha certificato il bilancio, che però è stato approvato.

3.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato in contestazione relativamente a una condotta dei revisori sussumibile nell'art. 2624 c.c. (norma incriminatrice vigente all'epoca dei fatti).

Secondo il giudice di appello la relazione finale dei revisori "è risultata essere non veritiera e, per questo, inattendibile".

Il falso nella relazione integra una autonoma fattispecie di reato "proprio" dei revisori, allora prevista dall'art. 2624 c.c., diversa e non concorrente con il falso in bilancio di amministratori e sindaci disciplinato nell'art. 2621 c.c., così da rendere manifesta la scelta legislativa di tenere distinte, anche ai fini della bancarotta societaria, le due fattispecie.

Si evidenzia inoltre che la Corte di appello avrebbe aggirato la questione affermando che i revisori concorrono nel reato fallimentare, ma non anche in quello societario presupposto. L'assunto sarebbe insostenibile poichè il fatto storico che dà luogo al delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, deve sempre identificarsi nella condotta prevista dall'art. 2621, c.c. Inoltre la condotta di falso nella relazione di revisione costituisce un posterius rispetto alla predisposizione del bilancio, sicchè sarebbe causalmente irrilevante; del resto l'affermata influenza della relazione falsa sull'approvazione dei bilanci degli anni successivi rimarrebbe un mero assunto sornio di ragioni a sostegno.

3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 25, 111, 117 Cost. 7 p.1 CEDU, art. 14 preleggi, artt. 2621, 2624, c.c., artt. 1, 2 e art. 110 c.p., perchè l'applicazione che in concreto è stata data in sentenza delle norme citate, riconoscendo il concorso dei revisori per falsità in bilancio, sarebbe frutto di una interpretazione in malam partem della norma penale, come tale non prevedibile.

La fattispecie punitiva creata dalla Corte di appello da un lato si porrebbe in contrasto con il divieto di applicazione analogica in malam partem della norma incriminatrice, dall'altro, in assenza di precedenti arresti anche solo di merito su "situazioni connesse", avrebbe determinato una incriminazione non ragionevolmente prevedibile dagli imputati.

3.2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello - nell'affrontare il tema della necessaria sussistenza del dolo specifico e del dolo intenzionale del falso in bilancio - ha replicato che, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della bancarotta societaria, è sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, che dalla propria condotta possa derivare una diminuzione della garanzia dei creditori.

L'assunto sarebbe erroneo poichè, nel reato complesso di bancarotta societaria, il delitto presupposto di falso in bilancio deve essere integrato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.

Ergo il concorrente nel reato dovrebbe essere, quantomeno, consapevole dell'altrui finalità che non potrebbe essere desunta dal ruolo ricoperto nè dalla fittizietà delle operazioni.

3.2.6. Con il sesto motivo si contesta la configurabilità del dolo al cospetto di meri profili di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.

3.2.7. Con il settimo ci si duole dell'entità della pena sia in quanto nel giudizio di bilanciamento la Corte di appello non avrebbe considerato l'accordo transattivo raggiunto, nelle more del giudizio di secondo grado, con la procedura fallimentare; sia in quanto il giudice di merito valorizza, in termini negativi, l'ammontare del passivo anzichè il danno derivato, in via immediata e diretta, dalla condotta degli imputati.

4. A.A., con l'avv. Vezzoli Giovanni, formula quattro motivi.

4.1. I primi tre motivi attengono al punto della responsabilità e mirano ad evidenziare il difetto e la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo.

4.1.1. A.A., presidente del consiglio di amministrazione in un periodo ristretto e conclusivo della vita della società (Omissis) (dal Omissis)), è stato giudicato colpevole del reato di bancarotta societaria, riferita alla falsità del bilancio del 2008.

Il ricorrente precisa di non aver mai contestato la configurabilità di una responsabilità omissiva dell'amministratore di diritto nella condotta attiva dell'amministratore di fatto, tema su cui la Corte di appello si diffonde; ma pone in risalto come, nella valutazione della posizione di A.A., il giudice di merito abbia omissis di considerare (o le abbia ingiustificatamente sminuite) le iniziative assunte al fine di impedire l'approvazione del bilancio del 2008, avvenuta contro la sua volontà, dopo che l'esperto da lui incaricato della verifica della situazione contabile non aveva avuto accesso alla documentazione.

In sostanza A.A. avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per impedire l'evento, senza riuscirci:

- le appostazioni non veritiere riguardavano operazioni risalenti negli anni e non imputabili al proprio periodo di gestione e da lui non immediatamente percepite al momento della redazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008;
- il progetto di bilancio predisposto da A.A., con i suoi collaboratori, evidenziava chiaramente ingenti perdite e un crollo del fatturato, con necessità di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c.; così offrendo una immagine della società che, in assenza di un progetto di ristrutturazione, era destinata al fallimento;
- in epoca anteriore alla approvazione del bilancio, aveva incaricato un consulente esterno per l'attestazione di un piano di risanamento L. Fall., ex art. 67;
- al consulente non era stata consegnata la documentazione relativa ai costi sostenuti e capitalizzati per il c.d. "tunnel (Omissis)", progetto nel quale l'imputato puntava per risollevare il destino della società;
- in tale situazione il A.A., aveva deciso di non convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio; ciononostante il bilancio del 2008 era stato approvato, in sua assenza, da una assemblea

illegittimamente tenutasi perchè priva di formale convocazione; di conseguenza il bilancio era stato approvato contro la volontà di A.A.;

- da quel momento i rapporti tra A.A. e gli altri organi sociali si erano fortemente deteriorati tanto che A.A. impugnava la delibera di approvazione del bilancio, ma poi veniva estromesso dalla gestione della società quando, nel corso dell'assemblea del (Omissis), tutti gli altri consiglieri rassegnavano le dimissioni provocando la decadenza dell'intero consiglio.

Tutto ciò dimostrerebbe, per un verso, l'interruzione del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento e, dall'altro, l'assenza di dolo in capo al ricorrente; ma su nessuna di queste fondamentali circostanze, tutte rappresentate con l'atto di appello, la Corte di appello avrebbe fornito risposta.

4.1.2. A quest'ultimo riguardo il ricorrente lamenta anche un erroneo inquadramento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta societaria che la Corte di appello ricostruirebbe come dolo eventuale riferito al dissesto, senza tenere conto del dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico (pacificamente assente da parte del A.A.) richiesto dal reato presupposto di falso in bilancio, secondo la norma incriminatrice all'epoca vigente.

4.2. Con il quarto motivo invoca un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, alla luce del ruolo marginale assunto dall'imputato nella vicenda.

5. Il Procuratore generale ha trasmesso una memoria con la quale evidenzia le ragioni di inammissibilità dei ricorsi.

I difensori degli imputati B.B. e C.C. hanno depositato una memoria congiunta con la quale contestano gli argomenti del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. I ricorsi di B.B. e C.C..

2.1. L'esito del processo - che conduce il collegio ad adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio "per non aver commesso il fatto" - consente di incentrare la disamina sulle questioni, devolute con i ricorsi, aventi portata decisiva, rimanendo superate o assorbite tutte le altre.

In tale ottica occorre muovere da un sintetico inquadramento dedicato al delitto di bancarotta societaria e all'evoluzione dello statuto penale dei revisori per poi esaminare la condotta che, in concreto, i giudici di merito hanno addebitato agli imputati.

Si rende necessario, comunque, anteporre alcune precisazioni sui limiti temporali e oggettivi del presente scrutinio: i fatti-reato ricadono ratione temporis nell'alveo della disciplina dell'attività di revisione anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010; si collocano nella formulazione dei reati societari anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 69 del 2015; riguardano una società non quotata in borsa.

2.2. La bancarotta societaria.

La L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1 punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c..

2.2.1. Viene in rilievo un reato proprio (non esclusivo) o a "soggettività ristretta" (come la gran parte dei reati fallimentari) che richiede la partecipazione di almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dalla norma.

In forza dell'art. 110 c.p. anche l'extraneus (es. dipendente, collaboratore, professionista esterno) può

concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazione, determinazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) o materiale (es. predisposizione del bilancio falso) alla realizzazione dell'illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva.

2.2.2. I reati societari specificamente indicati - i quali, a loro volta, sono reati propri (nella specie rileva quello di cui all'art. 21521 c.c.) - rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in esame (cfr. Sez. 5, n. 37264 del 19/06/2023, Austa, n. m.).

I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 15062 del 02/03/2011, Siri, Rv. 250092).

Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi, anche psicologici, come definiti dal codice civile: per "fatti" deve intendersi la "tipicità" del reato, vale a dire l'insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nell'ambito di una singola disposizione incriminatrice, all'interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo (vedi in motivazione Sez. 5 n. 28508 del 12/04/2013, Mannino; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti).

2.2.3. Si tratta, infine, di reato di evento, nel senso che -- a differenza delle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui alla L. Fall., art. 223 comma 1, che sono reati di pericolo- nella fattispecie in rassegna il dissesto è evento del reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile ai reati presupposti e investito del necessario elemento soggettivo.

Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poichè l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537).

Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (tra le altre Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449).

2.3. La responsabilità penale dei revisori.

2.3.1. Il revisore esula dal novero dei soggetti qualificati L. Fall., ex art. 223, sicchè può essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta societaria soltanto in veste di estraneo, secondo le norme generali sul concorso.

L'affermazione non è superflua poichè segna la distanza "normativa" che separa amministratori e sindaci, da un lato, e revisori dall'altro, secondo un canone legislativo non sufficientemente recepito dall'editto accusatorio che -equiparandone le posizioni ("se gli amministratori avessero correttamente formato bilancio e i sindaci e i revisori avessero svolto la loro funzione legale, avrebbero per contro dovuto evidenziare nel conto economico a seguente perdita dell'esercizio (...)" - pone i revisori sul medesimo piano dei soggetti qualificati, così da ingenerare equivoci già a livello contestativo.

2.3.2. L'evoluzione normativa dello statuto penale dei revisori è tracciata dalle Sezioni Unite Deloitte Touche Spa (n. 34476 del 23/06/2011) alla cui ampia disamina si rimanda.

In questa sede è opportuno ricordare che, all'epoca dei fatti, l'attività del revisore era disciplinata

dall'art. 2409-ter c.c. e che la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione era punita dall'art. 2624 c.c. L'art. 2409-ter (modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 che ha stabilito i contenuti della relazione e successivamente abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), sotto la rubrica, "funzioni di controllo contabile" così recitava: "Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende (comma aggiunto per effetto del D.Lgs. n. 32 del 2007):

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421, comma 3".

Nella motivazione delle Sezioni Unite Deloitte Touche Spa si legge che: "Le falsità incidenti sulle comunicazioni e relazioni delle società di revisione furono introdotte nel nostro ordinamento penale dal D.P.R. n. 31 marzo 1975, n. 136, art. 14, (norma diretta a garantire la fedele certificazione obbligatoria di bilancio). Il D.Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, T.U.F.) rimodulò la condotta mediante l'art. 175. Il riordino normativo dei reati societari, portato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, comportò la riformulazione dell'art. 2624 c.c.".

"La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) riportò alcune disposizioni relative ai revisori contabili in seno al T.U.F., con la formulazione dell'art. 174-bis, pertinente alle società quotate in borsa (o a società da queste controllate ed a società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante) creando, in tal modo, un doppio binario repressivo, rispetto all'art. 2624, norma destinata a reprimere il solo mendacio reso nella revisione contabile relativa a società comuni ed articolata in reato contravvenzionale (di pericolo) ed in fattispecie delittuosa, caratterizzata dalla causazione di danno patrimoniale per i destinatari del messaggio infedele dei revisori (precetti tra loro differenziati anche relativamente al momento soggettivo)".

A siffatto quadro è succeduto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, entrato in vigore dopo la commissione dei fatti per cui è processo.

2.3.3. L'art. 2624 c.c., qui in rilievo *ratione temporis*, al comma 1 prevede(va) una ipotesi contravvenzionale di reato "proprio", di pericolo (Sez. 5, n. 23449 del 21/05/2002, Fabbri, Rv. 221920), assistita da dolo specifico e intenzionale, consistente nel fatto dei responsabili della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Il comma 2 invece punisce, come delitto, la medesima condotta ove produttiva di un evento dannoso: aver cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Il falso deve cadere sulla relazione (che costituisce l'oggetto specifico del reato), nonchè su "altre comunicazioni" non meglio specificate e di non agevole individuazione.

La condotta può realizzarsi sia affermando il falso sia occultando informazioni vere. Si parla, nella seconda ipotesi, di "falso per omissione", ma è bene chiarire sin d'ora che, al di là della terminologia utilizzata, viene in rilievo, comunque, una condotta che giuridicamente deve definirsi "attiva" e non "omissiva", poichè si concreta sempre e comunque in una azione: la stesura della relazione.

L'art. 2624 c.c. assegna(va) una precisa valenza penale al falso ideologico commesso dal revisore come disposizione che da un lato serve a rafforzare, dall'esterno, la tutela della correttezza e trasparenza delle informazioni a presidio degli interessi patrimoniali della società e dei soci e, dall'altro, ne costituisce anche il limite; nel senso che, come osservato dalle difese, la scelta del legislatore è chiara: i revisori non sono soggetti qualificati del falso in bilancio (pur potendovi concorrere ai sensi dell'art. 110 c.p.); il falso nelle relazioni di revisione si colloca al di fuori del perimetro del reato di falso in bilancio punito dai precedenti artt. 2621 e 2622 c.c..

2.4. Il fatto accertato in concreto.

2.4.1. La lettura delle sentenze di primo e secondo grado rende palese che le condotte accertate e addebitate agli imputati sono consistite nel formulare, nelle relazioni degli anni dal 2005 al 2008, false attestazioni di regolarità dei bilanci e nell'omettere informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società: "i revisori non avevano redatto una relazione attendibile e veritiera, tralasciando importanti segni/azioni in merito alle operazioni in itinere, richieste dai principi contabili, in primis dal principio di prudenza (...) i revisori redigevano sempre relazioni prive di rilievi" (pag. 63 sentenza impugnata).

Dunque viene in rilievo una condotta "attiva" e non omissiva, poichè, come detto (paragrafo 2.3.3.) anche il c.d. falso per omissione è giuridicamente un fatto commissivo. Invero nei reati di falso l'omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza (e nella specie non l'ha riguardata) assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato (cfr. Sez. 5, n. 9192 del 23/09/1996, Benussi, Rv. 205942).

La natura commissiva del fatto accertato è rivelata dalla circostanza che i giudici di merito ricavano l'omissione, cui fanno precipuo riferimento, volgendo "in negativo" la condotta attiva: aver omesso di redigere una relazione veritiera significa aver redatto una relazione falsa; "non aver espresso un giudizio negativo" (pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 23 sentenza di appello) vuol dire aver espresso un giudizio positivo sapendolo falso.

Tuttavia, quando i medesimi giudici si sforzano di individuare obblighi diversi da quelli attinenti ai contenuti della relazione, riescono solo a indicare profili marginali e privi di rilevanza o perchè postuiano obblighi insussistenti - omessa segnalazione alla Consob (pag. 67 sentenza impugnata) ma la società (Omissis) non era assoggettata alla vigilanza di tale Commissione - o perchè si riferiscono a mancate comunicazioni ad amministratori o sindaci (pagg. 67 e 69 sentenza impugnata) la cui rilevanza

causale è pressochè nulla dato che, nel presente processo, tutti i potenziali destinatari della segnalazione sono i principali autori del reato.

Come osserva, condivisibilmente, il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, l'omessa dolosa esecuzione dei controlli contabili da parte dei revisori ha rappresentato un antefatto che è materialmente sfociato in una attività *contra legem*, di tipo indubbiamente commissivo, costituita dall'avvenuta predisposizione da parte degli imputati di plurime relazioni con cui è stato espresso un giudizio pienamente positivo circa la chiarezza e correttezza dei bilanci e circa lo stimabile sviluppo della società, occultando la fittizietà di una serie di operazioni.

Nelle sentenze di merito si registra, pertanto, uno scarto rilevante tra situazione accertata in concreto, che attiene a una fattispecie commissiva, e impostazione dogmatica, completamente sbilanciata sul concorso per omissione e sulla individuazione di una posizione di garanzia in capo ai revisori (con scarsa attenzione alla effettiva sussistenza di poteri impeditivi).

Ne consegue che la puntuale e incisiva disamina svolta dai ricorrenti sul tema del concorso per omissione nei reati propri è sicuramente confacente all'impianto teorico esposto nella sentenza impugnata (e quindi doverosa in ottica difensiva), ma, al medesimo tempo, finisce per non attagliarsi alle caratteristiche del fatto concreto.

2.4.2. Coglie, invece, nel segno il terzo motivo del ricorso a firma congiunta dei tre difensori, che si incentra sui rapporti tra art. 2621 e art. 2624 c.c. A ben vedere la condotta materiale accertata dai giudici di merito a carico degli imputati si sostanzia (impregiudicato l'elemento soggettivo) nell'elemento materiale tipizzato dall'art. 2624 c.c. (reato non contestato e da anni ormai prescritto).

La fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza nè con l'art. 2621 c.c. nè con la L. Fall., art. 223 comma 2, n. 1, e, per tale ragione, non può *ex se* rappresentare una modalità di concorso nei ridetti reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità.

Come nota autorevole dottrina, nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali. E, in tale ottica, ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell'organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo).

A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo (soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010).

2.5. Quanto precede non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all'autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria; tuttavia si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 c.p. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie.

In particolare, nel caso di concorrente morale, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in

essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

Nel caso in rassegna le sentenze di merito sono dotate di un'ampia ed esaustiva esposizione degli elementi di prova raccolti -non suscettibile di ulteriore arricchimento - dalla quale non emergono concreti elementi a sostegno di un contributo partecipativo dei revisori nel reato proprio di amministratori (se non come cenni meramente assertivi a una "inevitabile collusione", cfr. pag. 22 sentenza impugnata); d'altronde il tentativo di costruire un concorso per omissione non avrebbe avuto ragion d'essere se fossero state disponibili prove di un accordo preventivo tra amministratori e revisori.

Discende che l'annullamento va disposto senza rinvio perchè un eventuale giudizio di rinvio, data la esaustiva disamina del materiale acquisito utilizzato nei pregressi giudizi di merito (puntualmente ripercorso nella sentenza di primo e sinteticamente ricordato alle pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata), non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100).

3. Il ricorso di A.A. 3.1. A.A. ha rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di (Omissis) dal (Omissis).

Il delitto di bancarotta societaria viene a lui ascritto in tale qualità e riferito alla falsità nel bilancio relativo all'anno 2008.

Non sorgono problemi sulla configurabilità del reato, dato che l'imputato rientra tra i soggetti qualificati L. Fall., ex art. 2621 c.c. e art. 223.

Anche in questo caso va puntualizzato che, sebbene l'analisi dei giudici di merito sia incentrata sul reato omissivo, la responsabilità del A.A., viene ancorata, di fatto, a una condotta attiva: la predisposizione del progetto di bilancio al (Omissis), la conferma del progetto ad opera del consiglio di amministrazione presieduto dall'imputato il (Omissis).

3.2. Sono infondate le censure che, pur trattando dell'elemento soggettivo, evocano surrettiziamente l'insussistenza e/o l'interruzione del nesso di causalità tra condotta e dissesto.

Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta societaria (L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 c.p. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254 - 01).

Il delitto di bancarotta societaria sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803; con. Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877).

3.3. E' fondato, invece, il motivo di ricorso concernente l'elemento soggettivo della bancarotta societaria.

3.3.1. La decisione della Corte di appello si informa a una errata ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, poichè appunta la propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell'evento del reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive (cfr. sopra paragrafo 2.2.2).

Invero, oltre alla "volontà protesa al dissesto" come sopra intesa (cfr. paragrafo 2.2.3.), deve sussistere anche l'atteggiamento psicologico richiesto dal reato societario, nella specie dall'art. 2621 c.c. che, nel testo vigente al momento del fatto, richiedeva: il dolo generico del falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico, il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.

La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che nel reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo - oltre alla consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico - il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 - 01).

E si è evidenziato che il pregiudizio interessato dal dolo del reato fallimentare "non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma penal/societaria, sicchè non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della bancarotta di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, (così in motivazione Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi).

3.3.2. L'errore di impostazione si traduce in vuoto motivazionale, dato che il giudice di merito ha del tutto pretermesso di esaminare il profilo soggettivo nella sua struttura complessa.

Per tale ragione si impone un annullamento con rinvio.

Nell'indagine sul foro interno dell'agente il giudice di merito dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enucleati, tenendo conto degli elementi di fatto rilevanti a tal fine, occupandosi anche di quelli dedotti dalla difesa a favore dell'imputato.

3.4. I motivi sul trattamento sanzionatorio rimangono assorbiti.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di B.B. e C.C., per non aver commesso il fatto. La medesima sentenza va annullata con rinvio nei confronti di A.A..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.B. e C.C., per non aver commesso il fatto.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Conclusioni

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023